Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Mercoledì, 12 settembre** — **Numero 216**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **23**: semestre L. **12**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.30** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.40** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . }

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1397 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, e la legge modificativa 13 luglio 1911, n. 774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde in destra e sinistra del fiume Misa, in provincia di Ancona, dalla confluenza col torrente Nevola alla sua foce in mare.

La presente dichiarazione avrà effetto dal 1° luglio 1917.

Art. 2.

Il Governo provvederà a stabilire il perimetro del Comprensorio che dovrà contribuire con lo Stato nelle spese relative alle opere delle quali si tratta.

Art. 3.

Pel mantenimento delle opere stesse sarà provveduto con i fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione delle opere idrauliche di 2ª categoria.

Il contributo delle Provincie e degli altri interessati sarà iscritto nel bilancio dell'entrata.

Art. 4.

Il Consorzio, già costituitosi, per l'esecuzione delle opere classificate in 3ª categoria con R. decreto 28 ot-

tobre 1901, è autorizzato a completare l'esecuzione dei lavori in corso, secondo i progetti che risulteranno approvati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto salvo a determinare, a lavori compiuti, il riparto della spesa rispettivamente per le opere di 3ª e per quelle di 2ª categoria.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Bonomi — Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1398 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 85 « Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato di lire quatrocentocinquantamila (L. 450,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Carcano — Raineri.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 234: « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese, ecc. », L. 7800.

Cap. n. 240: « Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti, ecc. », L. 4440.

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Carcano — Ruffini.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentati delle somme per ognuno indicate:

Cap. n. 229: « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata, ecc. », L. 23.400.

Cap. n. 235: « Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai, ecc. », L. 13.320.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Carcano — Ruffini.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1403 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1917, n. 606, riguardante nuovi provvedimenti per limitare i trasporti delle merci;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli dell'industria, commercio e lavoro, del tesoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a tassare le spedizioni a piccola velocità, in servizio interno e cumulativo, percorrenti sulle linee dello Stato fino a chm. 26 inclusi, in base alla distanza minima di chm. 27;

b) a triplicare la tassa speciale, stabilita dagli atti di convenzione, per le spedizioni fra uno stabilimento e la stazione cui è allacciato, o fra stabilimenti allacciati alla medesima stazione;

c) a sospendere i prezzi stabiliti dall'art. 10 della concessione speciale *B*, per i trasporti tra Sampierdarena, San Benigno, Santa Limbania e le fermate di Sampierdarena, e i prezzi per tonnellata stabiliti dall'art. 15 della parte prima dell'allegato 8° alle tariffe, applicando in loro vece le tariffe competenti a ciascuna spedizione in base alla distanza di chm. 27.

Art. 2.

L'articolo precedente sostituisce il punto 1° dell'art. 1 del Nostro decreto 7 aprile 1917, n. 606, entrerà in vigore con la data che sarà fissata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e durerà fino a tre mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — DE NAVA — CARCANO — RAINERI

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1407 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1914 con cui venne ordinata, fino a nuova disposizione, la chiusura di tutte le Borse di commercio del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri del tesoro e di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1917, le Borse di commercio del Regno saranno riaperte e funzioneranno, fino a contraria disposizione, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le sole operazioni ammesse nelle Borse sono quelle a contanti, tanto per i titoli quanto per i cambi.

Le autorità di Borsa non potranno dare alcun provvedimento di loro competenza per operazioni che non siano fatte a contanti.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro, potranno essere ammesse nelle Borse altre operazioni in aggiunta a quelle considerate dalla prima parte del presente articolo.

Art. 3.

L'orario unico per tutte le Borse del Regno dura dalle ore 10 3|4 alle 11 1|4 e dalle 14 1|4 alle 15 di tutti i giorni non festivi.

Art. 4.

Per tutta la durata della guerra il deposito cauzionale per gli agenti di cambio e per le persone ammesse temporaneamente a negoziare alle grida fissato dal R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1434, è ridotto alla seguente misura:

Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, L. 30.000;

Borsa di Firenze, L. 10.000.

In tutte le altre Borse il deposito cauzionale continuerà ad essere provvisoriamente quello vigente prima della promulgazione del richiamato R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1434, senza potere, però, in nessun caso, scendere al di sotto delle L. 5000.

Art. 5.

La differenza fra la cauzione prescritta dall'articolo precedente e quella già depositata sarà prestata in quattro rate uguali scadenti alla fine di ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1917 e gennaio 1918, osservando le disposizioni dell'art. 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 55 del regolamento per la sua attuazione.

Qualora alla scadenza non sia prestata una qualunque delle anzidette rate di cauzione, si farà luogo alla cancellazione dal ruolo dei mediatori a norma del secondo capoverso dell'art. 25 della legge sulle Borse, ovvero, se si tratti di persone temporaneamente ammesse nel recinto delle negoziazioni alle grida a norma dell'art. 64 della legge predetta, l'ammissione sarà revocata.

Art. 6.

Entro il mese di febbraio del 1918 sarà proceduto alla rinnovazione dei Sindacati degli agenti di cambio a norma di legge.

Nel frattempo, le funzioni del Sindacato saranno demandate ad un commissario scelto d'accordo fra il ministro dell'industria, commercio e lavoro, e quello del tesoro. Il decreto di nomina designerà altresì, su proposta della Camera di commercio, due agenti di cambio che assisteranno il commissario nello esercizio delle funzioni di cui agli articoli 18 e 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272. Le indennità dovute al commissario sono a carico delle competenti Camere di commercio, a norma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge sulle Borse.

Art. 7.

Le Deputazioni di Borsa hanno facoltà di fissare, previ accordi fra loro e sentiti i rispettivi Sindacati, i prezzi minimi al di sotto dei quali è vietato di negoziare i valori alle grida.

La Deputazione della Borsa di Roma è tenuta a dare immediata notizia dei prezzi minimi concordati al ministro dell'industria e del commercio e al ministro del tesoro.

Art. 8.

Le obbligazioni derivanti da operazioni a termine su valori mobiliari, da riporti e da proroghe giornaliere con scadenza dal 1° agosto 1914, dilazionate con i RR. decreti 16 agosto 1914, n. 821, 27 settembre 1914, n. 1033, 24 novembre 1914, n. 1283, 20 dicembre 1914, n. 1373, e 28 marzo 1915, n. 316 e con i decreti Luogotenenziali 26 giugno 1915, n. 930, 28 ottobre 1915, n. 1523, 30 gennaio 1916, n. 62, 30 aprile 1916, n. 495, e 27 agosto 1916, n. 1062, dovranno essere regolate entro il 31 ottobre prossimo, giorno nel quale s'intenderà cessata la moratoria accordata con i decreti medesimi.

Se una delle parti non esegue la propria obbligazione, l'altra può richiedere al Sindacato dei mediatori o al commissario di che all'art. 6, la liquidazione coattiva dell'operazione in base all'art. 44 della legge sulle Borse.

Il debitore avrà, però, facoltà di corrispondere la somma dovuta in base al certificato di credito emesso a seguito della liquidazione coattiva, in cinque rate mensili uguali, con l'interesse scalare del 6 0[0. In caso di mancato pagamento di una qualunque delle rate, il certificato di credito avrà forza esecutiva a norma di legge.

I certificati di credito rilasciati a carico di persone che si trovino sotto le armi non avranno forza esecutiva prima del 60° giorno successivo alla pubblicazione della pace.

Art. 9.

Agli affari di Borsa si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 960, concernente il divieto di commercio con i sudditi nemici.

Le somme liquide di spettanza di sudditi nemici saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il decreto Luogotenenziale del 15 aprile 1917, n. 643.

Art. 10.

Il listino di Borsa sarà formato secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del relativo regolamento esecutivo, con le seguenti modificazioni:

Gli agenti di cambio e le persone temporaneamente ammesse nel recinto delle negoziazioni alle grida, dovranno dichiarare tutti i prezzi fatti, specificando anche la quantità contrattata.

Alla formazione del listino interverranno per turno, in rappresentanza della Deputazione di Borsa, il deputato governativo, o quello scelto dagli Istituti di emissione, ovvero quello designato dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.

Essi potranno essere sostituiti, in caso d'impedimento o di assenza, da un apposito delegato designato dal ministro del commercio, di accordo col ministro del tesoro.

Nel listino dovranno essere inscritti, in ordine cronologico, tutti i prezzi fatti e, per le rendite consolidate e per i cambi, anche il rispettivo prezzo medio.

Art. 11.

Sulla base delle medie delle Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino il ministro del tesoro e il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro formeranno il corso medio dei cambi agli effetti dell'articolo 39 del Codice di commercio.

Art. 12.

A decorrere dalla data della riapertura delle Borse cesseranno di funzionare le Commissioni istituite in esecuzione del R. decreto 30 agosto 1914, n. 919, e dell'art. 5 del R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283, per l'accertamento del corso dei cambi e dei titoli.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti richiamati dalla prima parte dell'art. 8 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Francavilla di Sicilia (Messina).*

ALTEZZA!

Una inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Francavilla di Sicilia, ha messo in evidenza, senza che si siano potute smentire dalla stessa Amministrazione, gravi irregolarità ed un deplorevole abbandono dei servizi pubblici; disorganizzati gli uffici municipali, trascurata la manutenzione dell'acquedotto, importanti lavori pubblici eseguiti senza l'osservanza delle disposizioni per gli appalti e per le espropriazioni, i crediti per arretrati di canoni e censi notevolmente aumentati, i servizi del dazio-consumo, della tassa di macellazione e di illuminazione elettrica gestiti in economia irregolarmente, liti senza parvenza di fondamento iniziale, il servizio di approvvigionamento granario condotto con criteri partigiani.

Le finanze comunali presentano un notevole disavanzo, aggravate da una inconsulta politica di sgravi tributari, e dal ritardo nella compilazione dei ruoli delle tasse, che hanno messo la Cassa in gravi angustie di fronte ad urgenti pagamenti.

Intanto, mentre il sindaco non ha l'energia necessaria per ottenere che i servizi funzionino regolarmente, la Giunta municipale manca d'iniziativa, ed il Consiglio comunale si riunisce raramente, disinteressandosi dei problemi più vitali dell'Amministrazione.

Per tali motivi, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato, è necessario sciogliere il Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Francavilla di Sicilia, in provincia in Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Manca cav. dott. Gaetano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Allo stesso commissario sono conferiti i poteri del Consiglio a norma dell'art. 1, n. 9 delle disposizioni preliminari del citato testo unico 5 novembre 1916.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Potenza, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Melfi;

Veduti gli atti, ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Melfi è sciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto di Potenza.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Roma, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Frascati;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Frascati è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto di Roma.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, e 17 giugno 1917, n. 978;

Udito il Comitato amministrativo;

Ordina:

Art. 1.

È reso obbligatorio in tutti i Comuni del Regno, con decorrenza dall'11 ottobre p. v., il razionamento del grano, della farina di grano e del pane.

Art. 2.

Nei Comuni nei quali la pasta, il granoturco, la farina di granoturco, il riso, la segala e l'orzo costituiscono l'alimento principale della popolazione, è obbligatorio anche il razionamento di questi generi, in correlazione con quello del grano, della farina di grano e del pane.

Il prefetto, sentita la Commissione provinciale consultiva per i consumi, stabilisce quali Comuni debbano applicare la disposizione di questo articolo, agli effetti del coordinamento del consumo razionato dei generi suindicati.

Art. 3.

Spetta alle autorità comunali stabilire le modalità del razionamento, adottando, secondo le esigenze locali, la tessera o il buono o il libretto di famiglia o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l'equa distribuzione dei generi razionati in rapporto all'età ed alle condizioni di lavoro di ogni consumatore, nei limiti del quantitativo assegnato a ciascun Comune.

Art. 4.

Le deliberazioni comunali sono sottoposte all'approvazione prefettizia.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza ed a quelle emanate dalle autorità competenti sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Roma, 11 settembre 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
CANEPA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, e 17 giugno 1917, n. 978;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 680, che sottopone a controllo la produzione dello zucchero;

Sentito il Comitato regolatore del consumo dello zucchero;

DISPONE:

Art. 1.

Lo zucchero cristallino, del quale è permessa la produzione a norma del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 680, deve contenere saccarosio in misura non inferiore al 99,50 0/0.

Art. 2.

Sarà distribuito agli uffici tecnici finanziari presso gli zuccherifici un campione tipo al quale gli uffici stessi dovranno riferirsi per giudicare della commerciabilità dello zucchero per il colore e la grana.

Dello zucchero che sarà ritenuto di qualità inferiore al tipo prescritto saranno prelevati campioni e sarà eseguita l'analisi dal laboratorio chimico compartimentale delle gabelle.

In caso di contestazione, il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi, richiesta se del caso l'analisi di controllo da parte del laboratorio chimico centrale delle gabelle, decide definitivamente.

Può essere disposto dal Commissariato generale che lo zucchero prodotto sia sottoposto, a spese e, se del caso, a cura del produttore a nuova lavorazione o mescolanza, al fine di renderlo conforme al tipo prescritto.

Art. 3.

Le infrazioni alla disposizione dell'art. 1, della presente ordinanza sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 4.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 settembre 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
CANEPA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Ritenuto che, pure essendo necessario intensificare i tagli per far fronte alla deficienza di combustibile vegetale, rivelata dal censimento disposto con decreto 14 giugno, è necessario assicurare la conservazione dei boschi medesimi, ove non provveda il vincolo forestale;

Visto l'art. 4, lett. *b*), del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

D'accordo col ministro per l'agricoltura;

Ordina:

Art. 1.

Nel taglio dei boschi di qualunque natura soggetti a vincolo forestale, dovranno sempre osservarsi le norme fissate dai regolamenti di prescrizione di massima vigenti nelle singole Provincie, dai quali è lecito derogare solo per quanto riguarda i termini assegnati per i tagli medesimi, che potranno farsi in qualunque stagione.

Per i boschi non soggetti al vincolo forestale si osserveranno le norme di che agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel taglio dei boschi di alto fusto, non soggetti al vincolo forestale, dovranno sempre rispettarsi non meno di 50 piante adulte per ettaro, regolarmente distribuite, capaci di assicurare la riproduzione del bosco medesimo, nonchè tutto il novellame esistente.

Ove si tratti di boschi la cui conservazione è necessaria per qualsiasi motivo, su proposta degli uffici forestali, potrà essere imposto il divieto di pascolo per il periodo necessario ad assicurare la riproduzione del bosco.

Art. 3.

Nei boschi di conifere è vietato il taglio di piante che non abbiano raggiunto ad altezza di un metro e centimetri 30 un diametro minore di 15 centimetri, salvo che si tratti di tagli di diradamento o di spurgo.

Art. 4.

In caso di giustificati motivi, ed intesi gli uffici forestali, potranno essere concesse dal commissario deroghe alla presente ordinanza.

Art. 5.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 12 settembre 1917.

Il ministro per l'agricoltura: RAINERI.
Il commissario generale: DEVITO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO.

Giusta l'art. 1°, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Corpo Reale del genio civile, approvati con decreto Ministeriale 31 agosto 1917.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 settembre 1917, in L. 149,37.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 11 settembre 1917, da valere per il giorno 12 settembre 1917:

Franchi	134 50	Dollari	7 78
Lire sterline	37 01 1/2	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	166 13	Lire oro	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 21 novembre 1914, n. 1283 (art 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro

Roma, 11 settembre 1917.

Titoli di Stato.

	Corso medio
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	81 38
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 70
Rendita 3,00 % lordo	54 —
Prestito 5 % netto	90 95
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 81
al 1° aprile 1918	99 57
al 1° ottobre 1918	98 99
al 1° aprile 1919	98 21
al 1° ottobre 1919	97 68
al 1° ottobre 1920	96 35
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 57
al 1° ottobre 1919	99 27
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 78
al 1° ottobre 1921	98 55
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	85 98
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	85 98
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 97
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	397 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 67
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 30
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	458 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	339 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹	311 25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	555 —

Titoli garantiti dallo Stato.

Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	306 25
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	80 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	455 11

Cartelle fondiarie.

Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	463 49
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	451 39
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 61
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	466 25
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	482 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	493 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	463 62
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	433 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	468 25

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 11. — ALBANIA. — (Bollettino di guerra n. 840-*bis*).

Il giorno 10 nostri reparti, appoggiando truppe francesi operanti in Val Devoli, espugnarono un trinceramento nemico sul medio Osum (sud-est di Berat) e catturarono prigionieri.

Cadorna.

Comando supremo, *12 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 841).

Nella giornata di ieri il nemico tentò vari attacchi, subito repressi, contro le nostre linee dell'altopiano di Bainsizza, portando poscia il suo massimo sforzo a nord-est di Gorizia.

Dopo aver tenuto per parecchie ore sotto violentissimo fuoco le nostre occupazioni lungo la cresta del San Michele e sulle pendici occidentali del monte degradanti verso Salcano, le attaccò da est e da sud.

L'aspra lotta, iniziatasi all'alba, andò accentuandosi attorno all'orlo occidentale del pianoro di Santa Caterina.

Alla fine verso mezzodì l'avversario, battuto e respinto, desistè dai suoi infruttuosi tentativi.

Cadorna.

Settori esteri.

Secondo il comunicato ufficiale odierno di Pietrogrado, gli eserciti russi dimostrano una maggiore combattività su tutti i fronti del teatro della guerra, ma in ispecie sulla Dwina, ove i reiterati tentativi tedeschi per avanzare sono energicamente respinti ogni giorno con perdite. Dalla Moldavia, invece, non si hanno notizie di ulteriori importanti combattimenti. Pare tuttavia che la situazione delle forze russo-rumene vada grandemente migliorando di giorno in giorno e che gli austro-tedeschi si trovino ormai immobilizzati sul Sereth per i continui prelevamenti di truppe effettuati in questi ultimi tempi.

In Fiandra, in Piccardia, in Champagne e nella regione di Verdun gli anglo-franco belgi, rafforzati da contingenti di altre nazionalità alleate, continuano sistematicamente a respingere il nemico sui più importanti fronti di battaglia; e quantunque i loro successi non siano che locali, si prevede che possano avere in breve un alto valore nell'economia generale della guerra.

Egualmente in Macedonia le forze dell'intesa ascrivono ogni giorno qualche notevole successo, occupando sempre nuove località e infliggendo forti perdite agli austro-bulgari.

Nel settore caucasico in Mesopotamia e in Palestina perdura ancora la calma.

I giornali londinesi informano che la Cina ha dichiarato la guerra all'Austria-Ungheria.

Maggiori notizie sulle operazioni dei belligeranti sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 10. — Un comunicato del grande stato maggiore

dice: Fronte occidentale. — In direzione di Riga, nella regione della strada di Pskow combattimenti degli elementi avanzati del nemico coi nostri elementi di retroguardia, i quali si oppongono alla pressione del nemico sulla linea Burtnek-fattoria di Segevoldat-Gaile. In parecchi settori i nostri elementi hanno effettuato un'offensiva per occupare posizioni più vantaggiose. Il battaglione d'assalto di una nostra divisione ha sloggiato il nemico presso Mulde ricacciandolo verso sud ed impadronendosi di prigionieri e di quattro mitragliatrici. Nella regione ad est di Friedrichstadt il nemico ha tentato invano di respingere i nostri posti. Sul rimanente del fronte nulla da segnalare.

Nella regione a sud-est della borgata di Krevo la nostra artiglieria ha abbattuto un aeroplano nemico, che è caduto presso il villaggio di Mikoulevchizna. Gli aviatori tedeschi si sono sfracellati. Il 9 corr., nella regione della stazione di Louninetz un aeroplano nemico ha lanciato parecchie bombe sugli ospedali, uccidendo un soldato malato e ferendo dieci altri ammalati, tre sanitari e un infermiere.

Fronte rumeno. — Nella regione ad ovest di Okna elementi romeni e nostri nella giornata del 9 corr. lottarono con elementi nemici per il possesso di alcune alture a sud-ovest del villaggio di Slonikù. Sul rimanente del fronte fuoco di fucileria e attività di esploratori. Nella regione ad est di Presci drappelli di ricognizione del nemico spiegarono un'attività particolarmente intensa.

Fronte del Caucaso. — Fuoco di fucileria.

Mar Baltico. — L'8 corr. dopo la mezzanotte idrovolanti nemici lanciarono senza risultato 40 bombe sulle batterie di Zerel.

Nel golfo di Riga una squadriglia di nostri cacciatorpediniere fu attaccata per due volte da sedici velivoli nemici, ma questi accolti da una concentrazione di fuoco dei cacciatorpediniere gettarono senza risultato 40 bombe presso l'ingresso del golfo di Riga ove gran numero di operai erano intenti al lavoro.

Nel golfo di Finlandia un sottomarino nemico ha fatto saltare il piccolo rimorchiatore *Winine*. Dieci uomini sono periti, cinque altri sono stati salvati. Uno Zeppelin è stato segnalato ad ovest dell'isola di Esel.

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Colpi di mano nemici a nord di Jouy e a nord-est di Cerny sono falliti sotto i nostri fuochi.

Da parte nostra abbiamo compiuto incursioni nelle linee tedesche nella regione a sud-est di Vauxaillon e in Champagne a nord del Casque. Abbiamo distrutto ricoveri e fatto prigionieri.

Le nostre batterie hanno preso sotto i loro fuochi truppe nemiche a sud di Juvincourt.

Lotta di artiglieria intermittente sulle due rive della Mosa. Notte calma sul resto del fronte.

La notte scorsa aeroplani tedeschi bombardarono la regione di Dunkerque. Le bombe caddero su un ospedale, ove una quindicina di donne rimasero ferite.

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare, eccetto grande attività di artiglieria nel settore dell'altipiano di Casemates e sulle rive della Mosa.

Nella giornata del 10 corr. sono stati abbattuti tre velivoli tedeschi durante combattimenti coi nostri piloti. Un quarto apparecchio nemico è stato distrutto dal tiro dei cannoni speciali.

LONDRA, 11. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Durante un combattimento locale nei dintorni di Villaret, a sud-est di Hargicourt, abbiamo preso alcuni prigionieri.

L'artiglieria nemica ha continuato ad essere attiva ad est di Ypres.

LONDRA, 11. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Le nostre truppe hanno conquistato altri 360 metri di trincee tedesche in una lotta locale a sud di Villeret ed hanno fatto alcuni prigionieri. Le nostre perdite sono state lievi. Il nemico ha attaccato le nostre nuove posizioni stamane avanzando in formazioni serrate, ma è stato respinto dal nostro fuoco. Due altri attacchi fatti più tardi dai granatieri nemici contro il nostro fianco destro sono stati pure respinti. Le nostre truppe consolidano ora le posizioni catturate. L'attività dell'artiglieria continua dalle due parti nel settore di Ypres. L'artiglieria nemica è stata specialmente più attiva durante la giornata a sud-est di Ypres e nel settore di Nieuport.

LONDRA, 11. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

In seguito al cattivo tempo degli scorsi giorni le operazioni aeree sono state limitate. Nelle azioni che hanno avuto luogo malgrado il maltempo un aeroplano nemico è stato abbattuto ed un altro costretto ad atterrare privo di direzione.

Sono state lanciate bombe sull'aerodromo di Houttave, ma i risultati non hanno potuto essere constatati a causa del tempo nebbioso. Tutti i nostri aeroplani sono tornati incolumi.

PARIGI, 11. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 10 corrente, dice:

Le truppe francesi e russe hanno accentuato i loro progressi nella regione a nord-est del lago di Malich ed hanno occupato Grabovica, Premisti e le alture che costeggiano la Cerna fra questi due villaggi.

Durante le operazioni nelle giornate di ieri e di oggi esse hanno fatto oltre 150 prigionieri, di cui 4 ufficiali, e hanno catturato tre cannoni nemici, mitragliatrici e materiale di ambulanza. Sul resto del fronte azioni consuete di artiglieria.

Gli aviatori britannici hanno bombardato con successo i campi nemici nella regione di Rupel.

WASHINGTON, 11. — Il dipartimento della marina annunzia che lo *steamer Wesweja* riferì l'8 corrente che mentre incrociava il 5 corrente con parecchie altre navi al largo delle coste della Francia, fu attaccato da una squadra di sei sottomarini. Durante il combattimento due *steamers* furono affondati e un sottomarino distrutto.

CRONACA ITALIANA

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « Telegrafano da New York che su quel mercato si sparge la voce della emissione prossima, in Italia, di un nuovo prestito e se ne indicano persino le condizioni. La notizia è priva di qualsiasi fondamento ».

Il Consiglio provinciale di Roma, riunitosi ieri, ha rieletto a presidente S. E. il senatore Tommaso Tittoni e vice presidente il comm. avv. Fabio Ludovisi.

Per la semina dei grani. — All'intento di assicurare la semina dei grani, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto che, dal 15 settembre fino al 31 ottobre, i trasporti in collettame a grande velocità di perfosfati, solfato ammonico, calciocianamide ed altri concimi chimici siano accettati senza limiti di peso per spedizione.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 10. — In seguito all'intimazione del generale Korniloff tutti i membri del Gabinetto si sono dimessi volendo lasciare a Kerensky libertà di azione.

Il generale Wassilovski, governatore militare di Pietrogrado, ha presentato le sue dimissioni.

Kerensky ha fatto arrestare Lvoff, ex-procuratore del Santo Sinodo, che aveva recato l'intimazione di Korniloff a Kerensky ed altre ottanta persone.

Kerensky continua gli sforzi per riorganizzare il Gabinetto.

Il generale Korniloff ha rifiutato di sottomettersi all'ordine del Governo di abbandonare il suo comando ed ha ordinato di arrestare Thilonenko, commissario del Governo provvisorio presso il quartier generale.

Il Governo ha proposto all'ex-generalissimo Alexeiew di riprendere il comando degli eserciti. I giornali credono che egli non accetterà tale offerta.

Sono state tolte le rotaie sulla ferrovia Louga-Pietrogrado. I primi elementi delle truppe di Korniloff sarebbero già arrivati a Louga, a un centinaio di verste da Pietrogrado. La divisione « Selvaggia » comandata da Korniloff, quando era generale di divisione, prima di esser nominato governatore di Pietrogrado, ha lasciato Pskow, diretta verso la capitale, ed è arrivata a Vyritsa, a 54 verste da Pietrogrado sulla linea Pietrogrado-Rybinsk.

PIETROGRADO, 11. — Si conservano poche speranze di una soluzione pacifica del conflitto. I ministri non dissimulano che la situazione è estremamente critica e credono inevitabili scontri. Iersera la città era calma e la circolazione era normale.

Il Governo ha soppresso il posto di comandante della regione militare di Pietrogrado. L'aggiunto del generale Vassilkowsky, capitano Kozmine, è stato nominato comandante della piazza. Gli ambasciatori dell'Intesa e quello degli Stati Uniti si sono recati a far visita al ministro degli esteri.

PARIGI, 12. — Painlevé si è recato al tocco di stanotte all'Eliseo per annunciare al presidente della Repubblica, Poincaré, che rinunciava al mandato di costituire il nuovo Gabinetto non avendo potuto raggiungere il suo intento di formare un Ministero di unione nazionale.

Il presidente della Repubblica ha pregato Painlevé di continuare le sue pratiche. Painlevé ha chiesto di poter riflettere.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.